



A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.06.2021, il Tribunale di Milano, in persona del Giudice unico Dott.ssa Michela Guantario, ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702 ter c.p.c.

nella causa di primo grado iscritta al n. 3952 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Scarmozzino e Alberto Rizzo;

RICORRENTE

E

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Ciancio;

RESISTENTE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato e notificato, il ██████████

██████████ agiva nei confronti di Poste Italiane S.p.a. al fine di sentire accogliere da questo Tribunale le seguenti conclusioni:

“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.

- 1) Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di Poste Italiane con riferimento al buono fruttifero oggetto di causa;*
- 2) Accertare e dichiarare la prevalenza delle indicazioni contenute sul buono fruttifero postale oggetto di causa, rispetto alle prescrizioni ministeriali antecedenti;*
- 3) Accertata e dichiarata il mancato rispetto delle previsioni del D.M. 13.06.1986 da parte di Poste Italiane e la prevalenza delle indicazioni contenute sul buono fruttifero*

postale oggetto di causa rispetto alle prescrizioni ministeriali, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi Poste Italiane S.p.A. a corrispondere le maggiori somme dovute in forza dei rendimenti contenuti sul buono fruttifero postale oggetto di causa e pari a euro 49.044,03 già al netto delle ritenute fiscali, ovvero della maggiore o minore somma accertata e provata in corso di causa, detratto quanto già corrisposto da Poste, oltre interessi convenzionali dalla data di presentazione della domanda al saldo.

Con il favore delle spese e degli onorari di causa oltre rimborso forf. 12,50%, C.P.A. ed I.V.A. di legge”.

A sostegno delle proprie domande il ricorrente rappresentava di essere titolare del buono fruttifero postale dell'importo di lire 5.000.000,00, serie O/Q/P, n. 229, emesso in data 3.8.1987 ed incassato nel mese di agosto del 2012 (al compimento del venticinquesimo anno) per la somma di euro 23.666,87. Il [REDACTED] tuttavia, lamentava l'erroneità di tale importo, calcolato applicando rendimenti difformi da quelli indicati sul retro del buono ove era presente la dicitura “L'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'Ufficio di emissione e, con preavviso di sei giorni, in altri Uffici, la somma qui appresso indicata: Entro il primo anno L. 5.000.000”. Seguiva una tabella recante i rendimenti e gli importi della serie “O” dovuti in forza della tabella prestampata, e, dopo il 20° anno, la dicitura “più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. Su tale tabella posta nel retro del buono era poi apposto un timbro recante la seguente dicitura “B.F.P serie P/O ai seguenti tassi: 9% fino al 3° anno, 11% dal 4° all' 8° anno, 13% dal 9° fino al 15° anno, 15% dal 16° al 20° anno”, senza alcuna altra variazione in merito ai rendimenti della serie “O” previsti dal 21° al 30° anno del B.F.P.

Ebbene, il ricorrente evidenziava che, applicando quanto risultava dal retro del buono, ovvero i rendimenti della serie P per i primi vent'anni e “lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” fino alla data dell'incasso, l'importo dovuto già al

netto della ritenuta fiscale applicabile *ratione temporis*, ammontava ad euro 49.044,03, somma che eccedeva di euro 25.377,16 quella corrisposta da Poste. Tale discrasia discendeva all'applicazione, da parte della suddetta società, dei rendimenti propri della serie Q (pari all'8% dal 1° al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,5% dall'11° anno al 15°, 12% dal 16° anno al 20°) per tutti e trenta gli anni di vita del titolo, in ragione delle disposizioni contenute nel D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio), il quale prevedeva l'istituzione di una nuova serie distinta con la lettera "Q" disponendo altresì, con apposite tabelle allegate allo stesso decreto, la misura dei saggi di interesse da applicare. A fronte di quanto sopra il ricorrente deduceva che, nonostante la sottoscrizione del buono per cui v'è causa fosse avvenuta successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina, Poste Italiane non aveva neppure adempiuto a quanto da essa previsto. Più precisamente, l'art. 5 del sopra citato D.M., nell'estendere quanto previsto per i buoni della nuova serie "Q" ai buoni della precedente serie "P", affermava che *"per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura <<serie Q/P>>, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*. Nel caso di specie, invece, Poste Italiane si era limitata ad apporre sul fronte del buono il timbro "Q/P", senza dar conto del mutamento dei rendimenti.

Il [REDACTED] agiva dunque al fine di sentire condannare Poste Italiane al pagamento della differenza tra la somma corrisposta e quella calcolata sulla base dei rendimenti indicati sul documento.

Si costituiva ritualmente in giudizio Poste Italiane, contestando integralmente la domanda avversaria. La resistente, infatti, evidenziava come, sulla base della disciplina vigente in materia, le condizioni di rimborso dei buoni postali erano quelle stabilite dalla legge e dai relativi decreti ministeriali, con prevalenza – anche *in peius* – rispetto a quanto riportato sul documento. Poste Italiane sosteneva inoltre che l'apposizione del timbro identificativo della nuova serie sul fronte del titolo costituisse elemento sufficiente ad indicare al sottoscrittore che lo stesso era regolato

da condizioni diverse rispetto a quelle presenti nel modulo cartaceo, condizioni peraltro agevolmente conoscibili mediante la consultazione della relativa disciplina.

In subordine, la resistente contestava l'entità della somma pretesa dal ricorrente, producendo un calcolo dall'esito differente.

Tanto premesso, le domande del ricorrente sono fondate e meritano pertanto integrale accoglimento.

Nel caso in esame la questione dirimente attiene all'idoneità della normativa di settore (in particolare del combinato disposto dell'art. 173 D.P.R. n. 156/1973 e del D.M. del 13.06.1986) ad integrare in via imperativa la disciplina degli interessi di un buono fruttifero postale che, pur sottoscritto in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato, riporti tassi differenti da quelli ivi previsti.

A tale proposito questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13979 del 2007, in base al quale, nel caso in cui si verifichi una siffatta divergenza, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.

Come evidenziato dalle sopra citate Sezioni Unite, sebbene infatti l'art. 173 dell'allora vigente codice postale (come sostituito dal d.l. n. 460 del 1974) prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi (primo comma) ciò consente *“di convenire “sulla possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto... ma “non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”.*

A conferma di quanto sopra, evidenzia sempre il Supremo Collegio, deve osservarsi come *“la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali”*.

Pertanto se è innegabile la scelta legislativa di assoggettare il peculiare rapporto contrattuale in esame – destinato a protrarsi a lungo nel tempo – ai mutamenti della disciplina relativa agli interessi conseguente all'adozione di nuovi decreti ministeriali ciò non significa che le condizioni originariamente riportate sui buoni, qualora sin dall'origine diverse dalle prescrizioni ministeriali, possono essere da queste sostituite, ammettendosi altrimenti che l'impegno assunto dall'Amministrazione possa essere, sin da principio, diverso da quello reso noto al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono.

Ad ogni modo, si deve rilevare come il D.M. del 1986, si sia espressamente fatto carico di tutelare l'affidamento del risparmiatore, garantendogli che il buono fruttifero postale riporti quantomeno le condizioni vigenti al momento della sottoscrizione. L'art. 5 infatti, dispone che sui buoni *“della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986 [...] verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*. La normativa in parola, letta alla luce delle esigenze di tutela dell'affidamento del risparmiatore evidenziate dalle Sezioni Unite, deve dunque essere interpretata nel senso che i buoni fruttiferi della serie “P” emessi in precedenza possono essere sottoscritti come buoni della serie “Q” alla condizione che riportino i due timbri sopra citati e che dunque il sottoscrittore possa di ciò agevolmente avvedersi.

Nella presente vicenda, tuttavia, ciò non è avvenuto, in quanto il titolo sottoscritto dal ricorrente non riporta nella parte a tergo i nuovi tassi di interesse di cui al D.M. del 1986. Anzi, la presenza di un timbro apposto sulla tabella prestampata e riportante

tassi da essa differenti (vale a dire quelli della serie "P") induceva legittimamente il [REDACTED] a ritenere che il titolo, al momento della sua sottoscrizione, fosse stato già aggiornato alle disposizioni vigenti, facendo così affidamento sulle condizioni ivi riportate. Né può ritenersi sufficiente, come sostiene la resistente, la sola apposizione del timbro recante la nuova serie "Q" nella parte anteriore del documento per l'applicazione di tassi alla medesima riferibili, in quanto colui che sottoscrive il titolo legittimamente si aspetta che lo stesso – in conformità al sopra citato D.M. – riporti tutte le condizioni che, almeno in quel momento, sono ad esso applicabili.

Quanto all'ammontare della somma dovuta al momento dell'incasso, la contestazione della resistente non può essere accolta. Il conteggio dalla stessa operato, infatti, si basa sull'applicazione, anche per gli anni del rapporto successivi al ventesimo, del tasso di interesse del 15% che, di contro, il titolo prevede (per effetto del timbro apposto sulla tabella prestampata) esclusivamente dal 16° al 20° anno. Alla luce dei già richiamati principi in materia di affidamento del sottoscrittore sulla correttezza della disciplina dei tassi riportata sul documento, deve ritenersi che per gli anni successivi al 20° trovino applicazione le condizioni previste nella tabella, in quanto non interessate da alcuna timbratura in senso divergente. Ci si riferisce alla dicitura *"più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*, alla quale il ricorrente ha correttamente fatto riferimento per addivenire alla somma complessiva di euro 49.044,03.

Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, Poste Italiane deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 25.377,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, condanna Poste Italiane S.p.a. al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 25.377,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Condanna altresì la resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.615,00, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.p.a.

Milano, 16.07.2021

Il Giudice

Dott.ssa Michela Guantario